

SENATO DELLA REPUBBLICA

POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14^a)

GIOVEDÌ 14 SETTEMBRE 2017

287^a Seduta

Presidenza del Presidente

CHITI

Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Gozi.

La seduta inizia alle ore 8,35.

IN SEDE REFERENTE

(2886) Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2017, approvato dalla Camera dei deputati (Esame e rinvio)

La senatrice **GINETTI** (PD), relatrice, illustra il disegno di legge n. 2886, costituente la legge europea 2017, già approvata dall'altro ramo del Parlamento, spiegando che si tratta del quinto disegno di legge europea dall'approvazione della legge n. 234 del 2012 e, quindi, dall'inizio della legislatura.

Ricorda, al riguardo, la legge 6 agosto 2013, n. 97 (legge europea 2013), la legge 30 ottobre 2014, n. 161 (legge europea 2013-bis), la legge 29 luglio 2015, n. 115 (legge europea 2014) e la legge 7 luglio 2016, n. 122 (legge europea 2015-2016).

Secondo la relatrice, valutando insieme le quattro leggi di delegazione già approvate con la quinta, già licenziata al Senato ad agosto e ora all'esame della Camera, si ha la misura dell'eccellente lavoro svolto dal Governo e dal Parlamento nel recepimento della normativa europea durante questa XVII Legislatura.

Peraltro, il dato è confermato dai positivi dati sulle infrazioni, che sono oggi, rispetto alle 120 del 2014, in numero pari a 65, di cui 54 per violazione del diritto dell'Unione, mentre 11 per mancato recepimento di direttive.

Rileva, quindi, come il disegno di legge europea 2017 si componga di 30 articoli, di cui 16 aggiunti nel corso dell'esame in prima lettura, suddivisi in 8 Capi.

L'articolo 1 reca disposizioni in materia di avvocati "stabiliti", ovvero degli avvocati che conseguono il proprio titolo abilitativo in un altro Stato membro ed esercitano stabilmente la professione in Italia. Viene ridotto da 12 a 8 anni il periodo minimo di esercizio della professione in ambito UE ai fini dell'iscrizione nell'albo speciale per il patrocinio innanzi alle giurisdizioni superiori, così uniformando la disciplina a quella degli avvocati italiani. Si prevede altresì la proficua frequentazione della Scuola superiore dell'Avvocatura.

L'articolo 2, aggiunto dalla Camera dei deputati, si riferisce alla tutela dei diritti d'autore contro le violazioni commesse su Internet. È attribuito all'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM) il potere di ordinare in via cautelare, ai prestatori di servizi della società dell'informazione, la cessazione delle violazioni del diritto d'autore e dei diritti connessi.

L'articolo 3 disciplina la tracciabilità dei farmaci ad uso veterinario mediante ricetta sanitaria elettronica, che sarà obbligatoria dal 1° settembre 2018. Nel corso dell'esame alla Camera dei deputati è stata prevista una sanzione amministrativa, salvo che il fatto costituisca reato, per chi falsifichi o tenti di falsificare le ricette elettroniche dei medicinali veterinari. È stato inoltre introdotto, sempre a decorrere dal 1° settembre 2018, l'obbligo di redigere in formato elettronico le ricette per i mangimi medicati (ossia modificati con miscele autorizzate).

L'articolo 4, aggiunto dalla Camera dei deputati, predispone, novellando l'articolo 98 del codice delle comunicazioni elettroniche, sanzioni per alcune violazioni del regolamento (UE) n. 531/2012, relativo al *roaming* sulle reti di comunicazioni mobili all'interno dell'Unione, e del regolamento (UE) n. 2015/2120, relativo all'accesso "a un'Internet aperta". Sono previsti poteri cautelari dell'AGCOM

volti a far cessare, sentiti gli operatori interessati, i comportamenti vietati. La rubrica dell'articolo fa riferimento al caso EU-Pilot 8925/16/CNECT.

L'articolo 5 reca disposizioni per la completa attuazione della decisione-quadro 2008/913/GAI sulla lotta contro talune forme ed espressioni di razzismo e xenofobia mediante il diritto penale, a seguito del caso EU-Pilot 8184/15/JUST. Si interviene sull'articolo 3, comma 3-*bis*, della legge n. 654 del 1975, introdotto dalla legge n. 115 del 2016, che ha disposto che i fatti di negazionismo costituiscano una circostanza aggravante delle fattispecie delittuose di discriminazione razziale. Con l'articolo in esame la circostanza aggravante viene ampliata fino a comprendere, oltre che i fatti di negazionismo della Shoah o dei crimini di cui agli articoli 6, 7 e 8 dello Statuto della Corte penale internazionale, anche la loro "minimizzazione in modo grave" o la loro apologia. Il negazionismo viene altresì ricompreso tra le fattispecie che comportano la responsabilità giuridica delle imprese.

L'articolo 6, modificato in prima lettura, aggiorna la disciplina di accesso al fondo per l'indennizzo delle vittime di reati intenzionali violenti, prevista dalla legge europea 2015/2016 in attuazione della direttiva 2004/80/CE. È richiamata la procedura di infrazione n. 2011/4147, che ha condotto alla condanna dell'Italia per inadempimento all'obbligo di recepimento della direttiva (sentenza dell'11 ottobre 2016, causa C-601/14). In particolare, si rimuovono le condizioni reddituali per accedere all'indennizzo, nonché la necessità della previa azione esecutiva nei confronti dell'autore del reato; si ammettono inoltre i percettori, per lo stesso fatto, di somme, sino a 5.000 euro, erogate da soggetti pubblici o privati e si ampliano i casi di indennizzo. La disposizione estende inoltre la disciplina indennitaria a chiunque sia stato vittima di un reato intenzionale violento commesso successivamente al 30 giugno 2005 (come richiesto dalla direttiva), mentre la legge europea 2015-2016 lo limitava alle fattispecie successive alla sua entrata in vigore (23 luglio 2016). Si prevede che i soggetti cui viene concesso il diritto all'indennizzo abbiano l'onere di proporre la domanda entro il termine di decadenza di centoventi giorni dall'entrata in vigore della legge. Viene infine ampliata la dotazione finanziaria necessaria per corrispondere gli indennizzi ai soggetti lesi.

L'articolo 7, modificato dalla Camera dei deputati, introduce una nuova disciplina dei rimborsi IVA, riconoscendo una somma a titolo di ristoro forfettario dei costi sostenuti dai soggetti passivi che sono tenuti a prestare garanzia a favore dello Stato in relazione alle loro richieste di rimborso dell'IVA. Per il ristoro dei costi connessi al rilascio della garanzia è prevista una somma pari allo 0,15 per cento dell'importo garantito per ogni anno di durata della garanzia. L'articolo 7 mira a risolvere la procedura di infrazione n. 2013/4080.

L'articolo 8, introdotto nel corso dell'esame in prima lettura, reca modifiche alla disciplina delle restituzioni dell'IVA non dovuta, al fine di chiudere il caso EU-Pilot 9164/17/TAXU. È previsto un termine di decadenza di due anni per presentare domanda di restituzione dell'imposta non dovuta.

L'articolo 9 modifica la disciplina dell'IVA nelle cessioni all'esportazione, in attuazione dell'articolo 146, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2006/112/CE. Si introduce nell'articolo 8 del D.P.R. n. 633 del 1972, sull'IVA, la qualificazione come cessioni all'esportazione non imponibili per quelle effettuate nei confronti delle amministrazioni pubbliche e dei soggetti della cooperazione allo sviluppo che provvedono al trasporto e alla spedizione dei beni al di fuori del territorio dell'Unione in attuazione di finalità umanitarie, comprese quelle dirette a realizzare programmi di cooperazione allo sviluppo.

L'articolo 10 concerne il regime fiscale delle navi iscritte nei Registri dei Paesi dell'Unione europea o dello Spazio Economico europeo. Si estende il vigente regime fiscale relativo ai soggetti esercenti navi iscritte al Registro Internazionale Italiano (RII) anche nei confronti di soggetti residenti e non residenti con stabile organizzazione in Italia che utilizzano navi iscritte in Registri di Paesi UE o SEE. La disposizione è finalizzata alla chiusura del caso EU-Pilot 7060/14/TAXU, nell'ambito del quale la Commissione europea ha ravvisato l'incompatibilità con il diritto europeo delle disposizioni agevolative di natura fiscale connesse all'utilizzo di navi iscritte nel RII, precluse ai soggetti che utilizzano navi non battenti bandiera italiana.

L'articolo 11 dispone in merito alla ricostruzione di carriera degli ex lettori di lingua straniera assunti nelle università statali prima dell'entrata in vigore del decreto-legge 21 aprile 1995, n. 120, stanziando le risorse necessarie. La finalità è di risolvere definitivamente il caso EU-Pilot 2079/11/EMPL, cui sono associate le sentenze della Corte di giustizia del 26 giugno 2001 (causa C-212/99) e del 18 luglio 2006 (causa C-119/04), che hanno stabilito che i lettori avessero diritto al trattamento economico corrispondente a quello del ricercatore confermato a tempo definito.

L'articolo 12, modificato nel corso dell'*iter* presso l'altro ramo del Parlamento, disciplina la produzione e la commercializzazione - per il tramite di una serie di indicazioni obbligatorie da riportare sugli imballaggi, sui recipienti e sulle etichette - delle caseine e dei caseinati destinati all'alimentazione umana e delle loro miscele, così dando attuazione alla direttiva (UE) 2015/2203,

relativamente alla quale è stata aperta la procedura di infrazione n. 2017/0129 per mancato recepimento. Ricorda, in proposito, che l'articolo 21 della legge di delegazione europea 2015 (legge n. 170 del 2016) aveva già autorizzato il Governo a dare attuazione alla citata direttiva mediante regolamento. La delega è rimasta inattuata. Considerata l'esigenza di dettare anche una disciplina sanzionatoria, ora prevista dai commi da 9 a 16 del presente articolo, si è ritenuto necessario adottare un provvedimento di rango primario.

L'articolo 13, introdotto durante l'esame alla Camera su iniziativa del Governo, reca disposizioni in materia di anagrafe equina, volte all'adeguamento ai regolamenti (UE) nn. 2016/429 e 2015/262. Viene stabilito che l'anagrafe degli equidi, precedentemente gestita dall'Unione Nazionale Incremento Razze Equine, sia ora organizzata e gestita dal Ministero della Salute.

L'articolo 14, introdotto in prima lettura sulla base del caso EU-Pilot 8443/16/MOVE, stabilisce che la proroga della validità di un certificato medico scaduto, prevista per il caso in cui il lavoratore marittimo si trovi in viaggio in quanto imbarcato, non possa superare i tre mesi.

L'articolo 15, introdotto alla Camera, reca disposizioni sanzionatorie per la violazione dell'articolo 48 del regolamento (CE) n. 1272/2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio di sostanze e miscele pericolose.

L'articolo 16, in materia di tutela delle acque, reca modifiche all'articolo 78-*sexies* del codice dell'ambiente, che definisce i requisiti minimi di prestazione per i metodi di analisi delle acque. Si prevede che le autorità di bacino distrettuali promuovano intese con le regioni e le province autonome al fine di garantire l'intercomparabilità, a livello di distretto idrografico, dei dati del monitoraggio delle sostanze chimiche, di conseguenza, dello stato ecologico e chimico dei corpi idrici superficiali. L'ISPRA rende disponibile l'elenco di laboratori dotati delle metodiche di analisi disponibili. La disposizione è finalizzata a superare una delle contestazioni mosse dalla Commissione europea nell'ambito del caso EU-Pilot 7304/15/ENVI.

L'articolo 17, in materia di acque reflue urbane, modifica la tabella 2 dell'allegato 5 alla parte terza del codice dell'ambiente, la quale fissa limiti di emissione per gli impianti di acque reflue urbane recapitanti in aree sensibili. Si stabilisce che gli stessi limiti - riferiti al contenuto di fosforo e azoto - vengano monitorati non in relazione alle potenzialità dell'impianto, ma con riferimento al carico inquinante generato dall'agglomerato urbano espresso in abitanti equivalenti. La disposizione è finalizzata a garantire una corretta attuazione della direttiva 91/271/CEE in materia di acque reflue urbane.

L'articolo 18, introdotto nel corso dell'esame alla Camera, reca numerose modifiche al codice dell'ambiente in materia di emissioni industriali, al fine del corretto recepimento della direttiva 2010/75/UE, anche sulla base del caso EU-Pilot 8978/16/ENVI.

L'articolo 19, aggiunto in prima lettura, dispone la revisione del vigente sistema tariffario di agevolazioni a favore delle imprese a forte consumo di energia elettrica. La rubrica fa riferimento alla Comunicazione 2014/C 200/01, in materia di aiuti di Stato a favore dell'ambiente e dell'energia 2014-2020.

L'articolo 20, introdotto alla Camera, modifica l'articolo 24 del decreto legislativo n. 28 del 2011, che disciplina i criteri e i meccanismi di incentivazione dell'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili. La rubrica dell'articolo fa riferimento all'adeguamento alla citata Comunicazione 2014/C 200/01, relativamente al sostegno alla produzione di energia da fonti rinnovabili.

L'articolo 21, aggiunto in prima lettura, dispone in favore delle imprese a forte consumo di gas naturale (metano) la revisione del vigente sistema di corrispettivi pagati dalle imprese industriali attraverso la tariffa di trasporto gas. Anche per tale articolo c'è il richiamo alla Comunicazione 2014/C 200/01, relativamente alle imprese a forte consumo di gas naturale.

L'articolo 22 apporta modifiche alla legge n. 234 del 2012. La Segreteria del CIAE perde la qualificazione di "ufficio". Il Parlamento viene posto in condizione di conoscere tutti gli atti delegati adottati dall'Unione, i cui riferimenti saranno indicati nella relazione illustrativa al disegno di legge di delegazione europea. Inoltre, si consente al Governo di recepire celermente gli atti delegati che "recano meri adeguamenti tecnici", senza utilizzare, in questo caso, lo strumento proprio della legge di delegazione europea e i tempi e le procedure previsti dall'articolo 31 della legge n. 234 del 2012, che saranno invece utilizzati per tutti gli altri atti delegati.

L'articolo 23, introdotto alla Camera dei deputati, reca disposizioni per l'integrale attuazione della direttiva 2014/33/UE, relativa agli ascensori e alla sicurezza dei relativi componenti. Si conferma, in particolare, la competenza del Prefetto al rilascio del certificato di abilitazione di manutentore degli ascensori e si disciplina la prova-teorico pratica per il suo conseguimento.

L'articolo 24, introdotto alla Camera, obbliga i gestori del traffico telefonico e telematico a conservare per settantadue mesi i dati di traffico telefonico e telematico, nonché i dati relativi alle

chiamate senza risposta, in deroga all'articolo 132 del codice della *privacy*, che prevede termini sino a ventiquattro mesi. La finalità è quella di garantire strumenti di indagine efficaci in considerazione delle straordinarie esigenze di contrasto del terrorismo e degli altri gravi reati indicati. Viene specificato che in tal modo si dà attuazione all'articolo 20 della direttiva 2017/541/UE, sulla lotta contro il terrorismo, che impone agli Stati membri di adottare le misure necessarie affinché le autorità competenti dispongano di strumenti di indagine efficaci, quali quelli utilizzati contro la criminalità organizzata.

L'articolo 25 disciplina il trattamento economico del personale estraneo alla pubblica amministrazione che partecipa a iniziative e missioni del Servizio di azione esterna dell'Unione europea.

L'articolo 26, aggiunto dalla Camera dei deputati, individua nell'ENAC l'autorità nazionale competente per la certificazione e la sorveglianza degli aeroporti, nonché del personale e delle organizzazioni che operano in essi, ai sensi del regolamento (UE) n. 139/2014.

L'articolo 27, introdotto nell'altro ramo del Parlamento, prevede che, per realizzare e monitorare interventi di cooperazione allo sviluppo con il finanziamento dell'Unione europea, le rappresentanze diplomatiche e consolari possano avvalersi, nei limiti del suddetto finanziamento, di personale non appartenente alla pubblica amministrazione, alle medesime condizioni previste per l'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo.

L'articolo 28, aggiunto alla Camera, apporta modifiche al codice della *privacy* in attuazione del regolamento (UE) n. 2016/679, di cui anticipa talune disposizioni.

L'articolo 29, anch'esso introdotto alla Camera dei deputati, reca disposizioni in materia di funzionamento del Garante dei dati personali, finalizzate a potenziarne la struttura e gli uffici in vista dell'attuazione del regolamento (UE) n. 2016/679.

L'articolo 30, infine, reca una clausola di invarianza finanziaria per tutte le disposizioni del disegno di legge, fatta eccezione per gli articoli 6, 7, 8, 10, 11 e 29.

Il **PRESIDENTE** ringrazia la relatrice per l'ampia esposizione svolta e coglie l'occasione per ricordare l'intesa, ormai consolidatasi, tra le Commissioni Politiche UE di Senato e Camera, volta a rendere più efficace e rapida la modalità di recepimento della normativa europea in Italia.

Trattasi di una sorta di "inamendabilità alternata e paritaria" tra i due rami del Parlamento, per cui si interviene sul testo base presentato dal Governo, vuoi del disegno di legge di delegazione europea, vuoi del disegno di legge europea, solamente da parte della Camera che detiene la prima lettura del medesimo provvedimento.

Tale metodo ha consentito al Parlamento italiano, nel corso della corrente legislatura, di "velocizzare" la cosiddetta "fase discendente", permettendo, di tal guisa, di pervenire anche ad una consistente riduzione delle infrazioni comunitarie a carico dell'Italia.

Nel caso dell'atto Senato n. 2886, l'obiettivo auspicabile dovrebbe essere quello di approvarlo in Commissione in maniera che l'Aula del Senato possa farlo proprio prima dell'apertura della sessione di bilancio.

Propone, quindi, anche a seguito di un intervento del senatore **CIOFFI (M5S)**, di fissare il termine per la presentazione degli emendamenti per le ore 18 del prossimo martedì 19 settembre, nonché il termine per la presentazione degli eventuali subemendamenti per le ore 18 di mercoledì 20 settembre.

Concorda la Commissione.

Prende, quindi, la parola il sottosegretario **GOZI**, il quale, in primo luogo, tiene a ringraziare la relatrice, senatrice Ginetti, per la chiara illustrazione dei contenuti del disegno di legge europea 2017.

Ringrazia poi l'intera Commissione per il lavoro complessivamente svolto nel corso della legislatura, che, grazie alla sintonia interistituzionale realizzata con la Camera dei deputati, e ricordata dal presidente Chiti, ha permesso al Paese di ridurre in modo sostanziale il proprio contenzioso con l'Unione europea.

Si tratta di un *modus operandi* positivo e virtuoso che il Governo si augura possa proseguire anche in futuro.

Inoltre, dal punto di vista dell'Esecutivo, risulta cruciale che, prima della scadenza naturale della legislatura, rispettivamente, la Camera dei deputati licenzi il disegno di legge di delegazione europea 2017, già approvato dal Senato, e quest'ultimo approvi il disegno di legge europea 2017,

già fatto proprio dalla Camera, perché entrambi i provvedimenti consentono un adeguamento dell'ordinamento nazionale a quello europeo su importanti questioni di merito, che da tempo attendono di essere recepite.

Al riguardo, menziona, a titolo di esempio, relativamente all'atto Senato n. 2886, le problematiche riguardanti il *roaming* sulle reti mobili, l'indennizzo per le vittime di reati, i metodi di analisi delle acque, nonché le disposizioni in materia di energia e fonti rinnovabili.

Il **PRESIDENTE**, quindi, apre la discussione generale rinviandola alla prossima seduta.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

La seduta termina alle ore 9,10.